

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2010 –
(li 22.12.2010)

1. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2010 (art. 17 C.C.N.L. 1.4.1999):


a) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli Enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri:

➤ **Totale € 66.955,00**

I risparmi derivanti da tale voce a) vanno a confluire nelle "risorse decentrate".

b) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999:

B1)	Produttività generale (€ 74.259,51):	- € 52.717,01: Il personale è valutato in base ai "Criteri per l'erogazione della produttività di cui all'art. 17 co.2 lett. a) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2010" e alla scheda di "VALUTAZIONE ANNUALE DEL RENDIMENTO INDIVIDUALE – art. 17 co.2 LETT. A) C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2010", adottata dall'Ente. - € 21.542,50: in base ad obiettivi fissati dall'Ente
B2)	Indennità cassiere e sostituto: € 650,00 di cui: - cassiere: € 520,00 - sostituto del cassiere: € 130,00	L'indennità è ripartita per ogni giorno lavorativo, comprese le ferie, ad esclusione delle assenze a qualsiasi titolo verificatesi. (scheda allegata) L'indennità è erogata con gli stessi criteri solo in caso di assenza del cassiere.



B3)	Formazione individuale: € 8.000,00	<p>Per la formazione individuale si determina un incentivo per giornata formativa pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 10 per attività in sede ▪ € 15 se fuori sede in ambito regionale ▪ € 20 se fuori regione. <p>Si fa riferimento sia alla formazione sia all'aggiornamento professionale. I corsi devono essere rivolti esclusivamente al personale interno, organizzati da soggetti interni o esterni. Deve essere rilasciato un attestato di frequenza. I corsi sono quelli previsti dal piano di formazione o ad esso aggiunti nel corso dell'anno. Si considerano solo i seminari, i corsi di formazione, le giornate di studio con relativo programma. Non si considerano le riunioni, gli incontri, i convegni e i master o le scuole di specializzazione ovvero i corsi di laurea.</p>
------------	---	--

c) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio; tenuto conto dell' art. 9 del CCNL 11.4.2008:

Attuale importo delle progressioni arrotondato: **€ 145.500,00**

anno 2010: **€ 30.000,00**: valutazione 1°1.2009 – 31.12.2009, decorrenza 1°1.2010, in base alla scheda di valutazione derivante dalle relazioni sindacali;

Le somme che dovessero residuare dopo effettuate le progressioni economiche sono destinate a produttività generale.

d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/90 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

I- Indennità di cassa giornaliera:

€ 0,52 da € 51,64 a € 258,23 (commercio estero, attività vigilanza, promozione e statistica)

€ 1,03 da € 258,23 a € 1.807,60 (R.I. e Civitanova Marche)

€ 1,29 da € 1.807,61 (Provveditorato)

Totale € 3.800


II - Indennità di funzione ex 8^a q.f.:

Totale € 1.549,37

Tale importo va ad economia qualora non vi siano le figure professionali destinatarie della citata indennità;

e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C:

Totale € 500,00



L'indennità giornaliera è di € 2,50. Tale indennità è attribuita al personale ausiliario della cat. A a tempo indeterminato:

f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli art. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera:

**Art. 36 (22.01.2004)
Modifiche all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999**

1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.

- responsabilità contabile: il compenso può essere erogato solo a seguito di specifico incarico.

Per il titolare l'importo ammonta a €. 2.000,00

Per quanto riguarda i sostituti, sono confermati gli importi da ultimo erogati.

Totale € 3.900,00


g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera K) : /

h) incentivare, limitatamente alle Camere di Commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità: per attività da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e consistenti nei "gruppi di miglioramento, nell'analisi dei processi e per ripristinare l'importo della retribuzione di posizione organizzative rispetto a quelle attuali.

Per le Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell'1.4.1999, devono essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento o di miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del personale connessi a tali iniziative."

Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. del 2010 per €. 14.000,00.

Il residuo, pari a €. 43.085,00, va così ripartito: 50% a produttività generale e il 50% a progetti specifici.



i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi:


Il compenso può essere erogato solo a seguito di specifico incarico.

Totale €. 1.800,00

l) indennità di comparto (non costituisce oggetto di contrattazione):

Totale €. 30.000,00

2. Tutti i risparmi delle voci e sottovoci precedenti vanno ad impinguare il fondo per la produttività generale.
3. Si procede ad assegnare a tutto il personale che svolge le seguenti attività in genere, al di fuori dell'orario di lavoro, indagini in genere, indagini statistiche, concorsi a premi, l'incentivo del 40% sulle somme nette incassate dalla Camera di commercio (cioè al netto delle spese per straordinario del personale, della missione in genere e dell'autovettura di servizio), oltre al normale trattamento previsto dalla normativa contrattuale vigente. Il restante 10% è da attribuire a spese generali dell'Ente ed il rimanente 50% è da assegnare a produttività generale. La liquidazione delle predette somme sarà calcolata a consuntivo alla fine dell'anno solare di riferimento e comporterà una variazione del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 con provvedimento del Segretario Generale, senza che perciò occorra apposito incontro sindacale. Le RSU e le OO.SS. saranno informate della predetta variazione prima dell'effettiva erogazione.
4. Banca delle ore: è fissata nella misura del 35% delle ore di straordinario teorico effettuabile nell'anno da ciascun dipendente.
5. Si procede all'elevazione del monte ore dello straordinario, per l'anno 2010 e 2011, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del CCNL 14.9.2000, nella misura ivi prevista, nei confronti del personale ausiliario e/o addetto ai servizi tecnico-manutentivi, secondo il monte ore che l'Ente riterrà opportuno, in relazione alle esigenze funzionali del medesimo.



4

Criteria per l'erogazione della produttività, di cui all'art. 17, co.2, lett. a), C.C.N.L. 1.4.1999 – Anno 2010.

Art.1 DIPENDENTE VALUTABILE

1. E' valutabile il dipendente che abbia superato più di ottanta giornate effettive di lavoro presso la C.C.I.A.A. di Macerata, di cui almeno giorni quaranta per semestre; è fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. La presente disposizione non si applica al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel corso dell'anno.

Art.2 PARAMETRO DI CATEGORIA

1. Il parametro retributivo è quello indicato a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
 - Cat. A: 1,20
 - cat. B: 1,30
 - cat. C: 1,40
 - cat. D: 1,50.

Art.3 SANZIONI DISCIPLINARI


1. Ciascuna sanzione disciplinare della censura riduce il premio di produttività del 5%; ciascuna sanzione disciplinare superiore riduce il premio di produttività del 15%.
2. Ciascuna riduzione si applica sul prodotto di cui al successivo art. 4; in caso di più riduzioni, si procede, dapprima, con quelle di percentuale minore. Le percentuali di riduzione sono considerate singolarmente.

Art.4 PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO

1. Tenuto conto dei precedenti articoli, l'attribuzione del compenso incentivante a ciascun dipendente risulta dal prodotto del parametro retributivo, della valutazione del Dirigente e delle giornate effettivamente lavorate.
2. I primi dieci giorni di assenza non sono decurtati dal numero di giorni lavorativi svolti. (disapplicato).

Art.5 VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

1. La valutazione a disposizione del Dirigente è rappresentata dalla seguente scale numerica: 2-4-6-8-10, non frazionabile.
2. Nessun premio di produttività è corrisposto al dipendente che non abbia conseguito il punteggio pari al 50% del massimo ottenibile.
3. Il dipendente trasferito ad altro settore è valutato dal Dirigente di prevalente assegnazione.
4. La valutazione effettuata dal Dirigente è comunicata al responsabile dell'Area individuato ai sensi del comma 3, in relazione al personale assegnato, per la relativa sottoscrizione. Le schede così compilate sono sottoscritte da ciascun dipendente che può attivare la procedura "Osservazioni scritte del dipendente valutato e pronuncia del Dirigente". Trovano applicazione, in caso di trasferimento, le disposizioni di cui al comma 3.



5

Art.6 FONDO SPECIALE (disapplicato a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. E' costituito un fondo del 10% dell'importo della lettera a) dell'art. 17 del C.C.N.L. per compensare particolari situazioni riferite a:
 - periodo di congedo di maternità, per la durata massima di cinque mesi,
 - infortunio sul lavoro,
 - malattia professionale.
2. La presente disposizioni non si applica in caso di sostituzione di personale.
3. La parte del fondo non distribuita è destinata a produttività generale, ai sensi dell'art 5 comma 4 e seguenti.

Art.7 GIORNATE LAVORATE (disapplicati i commi 1 e 2, a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Tenuto conto di quanto disciplinato negli articoli precedenti, la partecipazione al premio di produttività è determinata dal numero di giornate effettivamente lavorate. Il numero di giornate lavorative è quello risultante dal calendario dell'anno di competenza, salvo quanto stabilito dal comma successivo (disapplicato).
2. Si considerano, altresì, giornate effettivamente lavorate i giorni di ferie, di maternità obbligatoria, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (disapplicato).
3. Dalle giornate così determinate si detrae una giornata lavorativa convenzionale commisura alla somma media di € 31,00 o maggiore o minore secondo il tipo di attività, per la partecipazione a commissioni o altra attività diversamente retribuita svolta durante l'orario di servizio.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

Art.8 RISPARMI DERIVANTI DAI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE (disapplicato a seguito entrata in vigore del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133- art. 73)


1. I risparmi dell'anno di competenza derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la parte che la L. 662/96 consente di distribuire alla produttività individuale o collettiva, sono destinati nella misura del 40% al personale dell'Area in cui si è verificata la trasformazione del rapporto di lavoro.
2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di sostituzione di personale.
3. La residua parte è destinata alla produttività collettiva.

Art. 9 TEMPO DELL'EROGAZIONE

1. L'erogazione del premio di produttività avviene entro il mese di marzo 2011.

Art. 10 RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'

1. Il fondo destinato per la produttività generale è ripartito tra i dirigenti, in ragione del personale assegnato al 31.12, tenuto conto del parametro della categoria di appartenenza e al punteggio massimo attribuibile a ciascun dipendente.



Art. 11- GIORNATE LAVORATE

1. *Trovano applicazione le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le circolari in materia del Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione.*

[Handwritten signatures]

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2010

(D.L.L. 27 ottobre 2009, n. 150, Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2010, n. 7/10)

Il c.c.d.i. del 2010 rappresenta, per certi versi, l'aggiornamento della precedente tornata contrattuale 2008-2009, allungandone gli effetti, in attesa della modificazione dei comparti di contrattazione nazionale e della definizione dei nuovi assetti applicativi in materia di contrattazione, come stabiliti dalle disposizioni di cui al D.L.L. 150/2009.

Innanzitutto, si è proceduto alla costituzione del fondo per le **posizioni organizzative**, per le finalità riconnesse alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati, che non è oggetto di contrattazione decentrata.

Di seguito, seguendo l'ordine proposto dall'art. 17 del CCNL 1°4.1999, si è provveduto ad approntare le risorse volte alla **produttività ed al miglioramento dei servizi**, da distribuire sia in relazione agli obiettivi programmatici adottati dall'Ente con deliberazione n. 53 del 1°4.2010, sia con riferimento ai criteri di distribuzione delle risorse in questione, oggetto di contrattazione decentrata, in base alla scheda di valutazione adottata dall'Ente anche nel 2009, volta a valutare l'Apporto individuale, la Flessibilità e la Disponibilità, il Rispetto dei tempi e delle scadenze, l'Arricchimento professionale, l'Orientamento all'utenza esterna; nel contempo, è prevista anche la remunerazione della Responsabilità contabile del cassiere camerale e del Sostituto del cassiere.

All'interno della voce in questione è previsto una forma incentivante della Formazione suddivisa per attività svolte in sede, nell'ambito regionale e fuori regione.

Quanto alle **progressioni orizzontali**, all'attuale somma necessaria a regime di €. 145.500,00, è stata approntata un'ulteriore somma di €. 30.000,00 che, con criteri di selettività afferenti al merito, dovrà essere utilizzata per le potenziali progressioni economiche orizzontali nei confronti dei potenziali aventi diritto. La scheda di valutazione, concertata nel 2000, valuta gli aspetti riferiti all'Orientamento all'utenza, alla Soluzione dei problemi, alle Relazione funzionali e, per il solo personale con funzioni di responsabile di servizio, le Capacità gestionali.

Sono stati poi previsti gli stanziamenti per diverse **indennità**, contrattualmente contemplate, quali l'Indennità di cassa, in relazione alla consistenza delle risorse che gestiscono giornalmente le figure professionali di cui all'art. 43 del D.P.R. 254/2005 (regolamento di contabilità), dell'Indennità di funzione della ex 8^a q.f. con

destinazione vincolata e quella per lavoro Disagiato, erogata al personale ausiliario in ragione dell'effettuazione dell'attività lavorativa oltre l'orario di servizio, nei giorni non lavorativi e festivi.

Quanto alle fattispecie relative alle **Indennità per specifiche responsabilità**, esse sono connesse alla responsabilità contabile a seguito di incarico specifico. Essa è attualmente erogata in favore del provveditore, del vice-provveditore e del vice ragioniere capo con firma dei mandati e delle reversali di pagamento.

Parimenti per quella riferita a **compiti di responsabilità** che è diretta a compensare gli incarichi formali del personale addetto al protocollo informatico e dell'URP.

Quanto all'Indennità di comparto, essa non è oggetto di contrattazione decentrata, ma si tratta di un istituto previsto dal CCNL del 22.1.2004.

Quanto ai Costi sostenuti dalla predetta contrattazione decentrata, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa:

a) Periodo di riferimento	b) Provvedimenti di determinazione delle "risorse decentrate"- anno 2010	c) Importo Risorse decentrate ex art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004	d) Somme risultanti dalla contabilità ai seguenti conti: - conto 321000 - conto 321012 - conto 321016	e) Somme risultanti dalla Preintesa al c.c.d.i. 2010
Anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Determinazione del Segretario Generale n. 110 del 04.12.2009 ➤ Deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 1°4.2010 ➤ Determinazione del Segretario Generale n. 156 del 15.12.2010 	€ 366.913,88	€ 366.913,88	€ 366.913,88

Dalla Tabella si ricavano i provvedimenti di determinazione delle "risorse decentrate", il loro ammontare, i conti di contabilità economica interessati e il costo complessivo del predetto c.c.d.i. 2010.

La "Preintesa del c.c.d.i. 2010", evidenzia come sia stata positivamente accolta la raccomandazione effettuata dal Collegio dei revisori dei conti in occasione della emanazione del parere sulla "Preintesa del c.c.d.i. 2008-2009" in merito alla "Indennità di sportello unico camerale" e all'"Indennità di rischio per uso del personal computer", le quali non sono più presenti nella Preintesa 2010, posto che la contrattazione decentrata deve attenersi a quanto previsto dai Contratti collettivi di

comparto, dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e dal D.L.L. 150/2009, che prevedono materie e procedure della contrattazione decentrata, senza possibilità di individuare ovvero creare istituti, fattispecie e quindi indennità, non previste dalla contrattazione nazionale ovvero dalla normativa vigente e, per quanto riguarda l'”Indennità di rischio per uso del personal computer”, alle prescrizioni della Ragioneria Generale dello Stato, nonché al parere ARAN in argomento.

Relativamente alla scomposizione delle voci riferite alle risorse decentrate, art. 17 del CCNL 1°4.1999, si riporta la seguente Tabella:

ANNO 2010 - COSTI C.C.D.I.		
1a) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O.		€ 66.955,00
1b) PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		€ 82.909,51
B1) Produttività generale	€ 74.259,51	
B2) Indennità di cassiere e di sostituto	€ 650,00	
B3) Formazione individuale	€ 8.000,00	
1c) PROGRESSIONE ECONOMICA		€ 175.500,00
importo progressioni al 13.12.2010	€ 145.500,00	
importo progressioni per il 2010	€ 30.000,00	
1c) INDENNITA' VARIE		€ 5.349,37
I - Indennità di cassa	€ 3.800,00	
II - Indennità di funzione	€ 1.549,37	
1e) INDENNITA' LAVORO DISAGIATO		€ 500,00
1f) INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'		€ 3.900,00
1g) INCENTIVARE ATTIVITA DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, LETTERA K)		€ -
1h) INCENTIVAZIONE PER PROGETTI FINALIZZATI		€ -
1i) INDENNITA' PER COMPITI DI RESPONSABILITA'		€ 1.800,00
1j) INDENNITA' DI COMPARTO		€ 30.000,00
<i>Totale da erogare</i>		€ 366.913,88
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2010		€ 366.913,88

21/12/2010



VERBALE n. 138

Il giorno mercoledì 22 dicembre 2010 si è riunito alle ore 9,00 presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Macerata in via T. Lauri, 7, il Collegio dei Revisori del predetto Ente, nelle persone di Landolfo Dott. Raffaele, Presidente, Corpetti Rag. Elsa e Ircoli Rag. Valter, componenti effettivi, per procedere al controllo sulla compatibilità dei costi della Preintesa del c.c.d.i. 2010, siglata in data 21.12.2010 ed inviata ai componenti del Collegio tramite e-mail in data 21.12.2010, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004.

Dall'esame degli atti e delle scritture contabili prodotte dal Responsabile dell'Area attività interne, si evidenzia quanto segue:

a) Periodo di riferimento	b) Provvedimenti di determinazione delle "risorse decentrate"- anno 2010	c) Importo Risorse decentrate ex art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004	d) Somme risultanti dalla contabilità ai seguenti conti: - conto 321000 - conto 321012 - conto 321016	e) Somme risultanti dalla Preintesa al c.c.d.i. 2010
Anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Determinazione del Segretario Generale n. 110 del 04.12.2009 ➤ Deliberazione della Giunta camerale n. 51 del 1° 4.2010 ➤ Determinazione del Segretario Generale n. 156 del 15.12.2010 	€ 366.913,88	€ 366.913,88	€ 366.913,88

Il Collegio, esaminata la "Preintesa del c.c.d.i. 2010" ha constatato che le previsioni sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2010 e che le "risorse decentrate stabili" coprono gli oneri riferiti a Posizioni organizzative, indennità di comparto e progressioni economiche.

Il Collegio, esaminata la "Preintesa del c.c.d.i. 2010", evidenzia come sia stata positivamente accolta la raccomandazione effettuata in occasione della emanazione del parere sulla "Preintesa del c.c.d.i. 2008-2009" in merito alla "Indennità di sportello unico camerale" e all'"Indennità di rischio per uso del personal computer", le quali non sono più presenti nella Preintesa di cui all'odierno parere, posto che la contrattazione decentrata deve attenersi a quanto previsto dai Contratti collettivi di comparto, dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e dal D.L.L. 150/2009, che prevedono materie e procedure della contrattazione decentrata, senza possibilità di individuare ovvero creare istituti, fattispecie e quindi indennità, non previste dalla contrattazione nazionale ovvero dalla normativa vigente e, per quanto riguarda l'"Indennità di rischio per uso del personal computer", alle prescrizioni della Ragioneria Generale dello Stato, nonché al parere ARAN in argomento.



Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla compatibilità dei costi della preintesa del c.c.d.i. 2010, rispetto ai vincoli di bilancio preventivo 2010.

Le operazioni di verbalizzazione vengono chiuse alle ore 11,30 e riaperte nello stesso giorno alle ore 14,30 per concludersi alle ore 17,00 .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

I REVISORI:

Dott. Raffaele Landolfo

Rag. Elsa Corpetti

Rag. Valter Ercoli

